



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA
DELLA REGIONE

Direzione generale dell'organizzazione e del personale

Prot. n.P. 21950

Cagliari, 11 luglio 2008

- > Alla Presidenza della Regione
 - Ufficio di Gabinetto
 - Direzioni Generali
 - Ufficio Ispettivo

- > Agli Assessorati regionali
 - Uffici di Gabinetto
 - Direzioni Generali
 - Centro regionale di Programmazione
 - Ufficio del controllo interno di gestione

Al Comitato per la rappresentanza negoziale

Oggetto: Visite fiscali – Art. 48, comma 5 C.C.R.L. personale dipendente – Art. 22, comma 9 C.C.R.L. dirigenti.

I controlli che l'ufficio sta conducendo a seguito dall'attivazione del sistema SIBAR hanno già indotto questa direzione ad intervenire sulla materia delle assenze con nota P.17072 del 28 maggio 2008.

In merito continuano a pervenire, anche informalmente, richieste di chiarimenti sulle visite fiscali, sulle quali si forniscono le seguenti precisazioni.

Il controllo medico legale dell'assenza per malattia non è un obbligo, ma un adempimento rimesso alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione, che in linea generale ricade in primo luogo sull'ufficio di appartenenza del dipendente, il quale dovrà attivarlo in conseguenza di un attento apprezzamento del caso concreto. Pertanto è il medesimo ufficio che, nel valutare se e quando richiedere tale accertamento, dovrà opportunamente tener conto della durata, della frequenza dell'assenza e delle circostanze che, per varie ragioni, sono a sua conoscenza.

Ciò detto e ferma restando la possibilità di disporre la visita fiscale sin dal primo giorno di assenza



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA
REGIONE

Direzione generale dell'organizzazione e del personale

e anche per un solo giorno, l'accertamento medico-legale - salvo che il dirigente dell'ufficio non sia a conoscenza di fatti oggettivi o disponga di sicuri elementi di valutazione tali da far assumere al controllo carattere di adempimento meramente formale - si impone nei seguenti casi:

- 1) qualora il dipendente si assenti in modo ricorrente, anche indipendentemente dalla durata dell'assenza;
- 2) qualora l'assenza sia continuativa per almeno 20 giorni;
- 3) qualora nell'arco di due mesi i periodi di assenza prevalgano su quelli di presenza in servizio.

Si precisa, infine, che la richiesta della visita fiscale dovrà essere tempestivamente attivata dall'ufficio di appartenenza, secondo le indicazioni suddette, anche nei casi in cui l'assenza dal servizio sia dovuta ad infortunio sul lavoro o avvenga per malattia riconducibile a quella riconosciuta dipendente da causa di servizio o, infine, derivi dall'effettuazione di terapie correlate a gravi patologie.

Gli uffici di appartenenza dovranno segnalare tempestivamente a questa Direzione generale le situazioni di assenza per malattia ricorrenti o prolungate nel tempo, al fine di consentire al competente Servizio gli adempimenti ad esso spettanti.

f.to Il Direttore Generale

Giuseppe Manca